PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2008/0242(COD)

4.3.2009

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. …/…. [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] (rifusione)
(COM(2008)0825 – C6-0475/2008 – 2008/0242(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Nicolae Vlad Popa

(Rifusione – articolo 80 bis del regolamento)

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione. [...]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE.....26

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. …/…. [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] (rifusione)
(COM(2008)0825 – C6-0475/2008 – 2008/0242(COD))

(Procedura di codecisione - rifusione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0825),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0475/2008),

– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[1],

– vista la lettera in data 29 gennaio 2009 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,

– visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6-0000/2009),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, quale integrata dagli adeguamenti tecnici approvati dalla commissione giuridica e quale emendata in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

[1] GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) È necessario dettare disposizioni precise in ordine alla trasmissione al sistema centrale dei dati relativi a tali impronte digitali, alla registrazione, nel sistema centrale, dei dati suddetti e di altri dati pertinenti, alla loro conservazione, al loro confronto con altri dati relativi a impronte digitali, nonché in ordine alla trasmissione dei risultati di tali confronti e ***al congelamento*** ed alla cancellazione dei dati registrati. Dette disposizioni possono differire ed essere specificamente adattate per quanto riguarda altre categorie di cittadini di paesi terzi o apolidi.	(9) È necessario dettare disposizioni precise in ordine alla trasmissione al sistema centrale dei dati relativi a tali impronte digitali, alla registrazione, nel sistema centrale, dei dati suddetti e di altri dati pertinenti, alla loro conservazione, al loro confronto con altri dati relativi a impronte digitali, nonché in ordine alla trasmissione dei risultati di tali confronti e ***al contrassegno*** e alla cancellazione dei dati registrati. Dette disposizioni possono differire ed essere specificamente adattate per quanto riguarda altre categorie di cittadini di paesi terzi o apolidi.

Or. en

Motivazione

Dal momento che la nozione di "congelamento dei dati" è stata sostituita nella proposta della Commissione da quella di "contrassegno dei dati", è opportuno modificare di conseguenza il considerando.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) ***È opportuno applicare*** il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera	(19) Il ***trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari in applicazione del presente regolamento è disciplinato dal*** regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle

circolazione di tali dati*, chiarendo* tuttavia alcuni aspetti riguardanti la responsabilità del trattamento dei dati e il controllo della protezione dei dati.	persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. *Occorre* tuttavia *chiarire* alcuni aspetti riguardanti la responsabilità del trattamento dei dati e il controllo della protezione dei dati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a conferire al testo una formulazione più precisa.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dopo un periodo transitorio, un organo di gestione ("Autorità di gestione") finanziato dal bilancio generale dell'Unione europea è responsabile della gestione operativa dell'EURODAC. In cooperazione con gli Stati membri, l'Autorità di gestione provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori ***tecnologie*** disponibili per il sistema centrale.	1. Dopo un periodo transitorio, un organo di gestione ("Autorità di gestione") finanziato dal bilancio generale dell'Unione europea è responsabile della gestione operativa dell'EURODAC. In cooperazione con gli Stati membri, l'Autorità di gestione provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori ***tecniche*** disponibili per il sistema centrale.

Or. en

Motivazione

Come indicato dal Garante europeo della protezione dei dati nel suo parere del 18 febbraio 2009, è opportuno utilizzare il termine "tecniche", che ha un'accezione più ampia e che comprende sia le tecnologie utilizzate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione e funzionamento delle apparecchiature.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. L'Autorità di gestione di cui al presente regolamento è la medesima Autorità di gestione del SIS II e del VIS.	7. L'Autorità di gestione di cui al presente regolamento è la medesima Autorità di gestione ***dell'EURODAC,*** del SIS II e del VIS.

Or. en

Motivazione

È opportuno menzionare tutti i tre sistemi informatizzati per i quali sarà competente l'Autorità di gestione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla fine di ogni anno viene elaborata una statistica in cui sono sintetizzati i dati delle statistiche mensili relative all'anno in questione e da cui risulta il numero delle persone nei cui confronti sono state constatate risposte pertinenti, ai sensi delle lettere b), c) ***e*** d).	Alla fine di ogni anno viene elaborata una statistica in cui sono sintetizzati i dati delle statistiche mensili relative all'anno in questione e da cui risulta il numero delle persone nei cui confronti sono state constatate risposte pertinenti, ai sensi delle lettere b), c)***,*** d) ***e g)***.

Or. en

Motivazione

Dal momento che nelle statistiche che l'Autorità di gestione è tenuta a elaborare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, deve risultare anche il numero di risposte pertinenti riguardanti i beneficiari di protezione internazionale, tale numero dovrebbe figurare anche nella statistica su base annua che sintetizza i dati delle statistiche mensili.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo e paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Rilevamento, trasmissione e confronto ***delle*** impronte digitali	Rilevamento, trasmissione e confronto ***dei dati relativi alle*** impronte digitali
1. ***Dopo la*** presentazione di una domanda ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento Dublino, ciascuno Stato membro procede ***tempestivamente*** al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a 14 anni e, entro ***48 ore dalla data della domanda***, ***li*** trasmette al sistema centrale insieme ai dati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a g).	1. ***Entro 48 ore dalla*** presentazione di una domanda ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento Dublino, ciascuno Stato membro procede al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a 14 anni e, entro ***24 ore dal rilevamento delle impronte digitali***, trasmette al sistema centrale ***i dati ad esse relativi,*** insieme ai dati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a g) ***del presente regolamento***.
	In via eccezionale, quando le impronte digitali sono danneggiate in modo grave ma solo temporaneo e non possono fornire dati utili, ovvero quando è necessario imporre un periodo di quarantena a causa di una grave malattia contagiosa, il periodo di 48 ore per il rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti protezione internazionale di cui al presente paragrafo può essere prorogato sino a un massimo di tre settimane. Il periodo di 24 per la trasmissione dei dati richiesti si applica di conseguenza.

Or. en

Motivazione

Sebbene sia della massima importanza fissare un termine preciso per la trasmissione dei dati relativi alle impronte digitali, 48 ore sembrano troppo poche per rilevare tali dati e trasmetterli al sistema centrale. Sembra più adeguato un termine di 48 ore per il rilevamento delle impronte digitali e di 24 ore per la trasmissione dei dati ad esse relativi, che risolve comunque il problema dei ritardi nella trasmissione delle impronte digitali da parte degli Stati membri. La seconda parte dell'emendamento tiene conto delle situazioni in cui risulta

temporaneamente impossibile rilevare le impronte digitali.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, quando un richiedente protezione internazionale arriva nello Stato membro competente in seguito ad un trasferimento ai sensi del regolamento Dublino, lo Stato membro competente si limita a ***trasmettere una transazione che indica*** l'avvenuto trasferimento in relazione ai dati registrati nel sistema centrale conformemente ***all'articolo 6***, nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale stabiliti dall'Autorità di gestione. Queste informazione sono conservate in conformità dell'articolo 8 ai fini della trasmissione di cui ***all'articolo 6,*** paragrafo 5.	2. In deroga al paragrafo 1, quando un richiedente protezione internazionale arriva nello Stato membro competente ***ad esaminare la domanda di protezione internazionale*** in seguito ad un trasferimento ai sensi ***dell'articolo 23*** del regolamento Dublino, lo Stato membro competente si limita a ***indicare*** l'avvenuto trasferimento in relazione ai dati registrati nel sistema centrale conformemente ***all'articolo 7 del presente regolamento***, nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale stabiliti dall'Autorità di gestione. Queste informazione sono conservate in conformità dell'articolo 8 ai fini della trasmissione di cui ***al*** paragrafo 5 ***del presente articolo***.

Or. en

Motivazione

Occorre fare riferimento all'articolo 7, in conformità del quale avviene la registrazione dei dati. Le altre modifiche apportate mirano a conferire al testo una formulazione più chiara.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il sistema centrale trasmette automaticamente la risposta pertinente o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine. In caso di risposta	5. Il sistema centrale trasmette automaticamente la risposta pertinente o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine. In caso di risposta

pertinente, vengono trasmessi per tutte le serie di dati corrispondenti alla risposta pertinente i dati di cui all'articolo 7, lettere da a) a ***f)***, insieme al contrassegno di cui all'articolo 14, paragrafo 1, se applicabile.	pertinente, vengono trasmessi per tutte le serie di dati corrispondenti alla risposta pertinente i dati di cui all'articolo 7, lettere da a) a ***g)***, insieme al contrassegno di cui all'articolo 14, paragrafo 1, se applicabile.

Or. en

Motivazione

I dati trasmessi dovrebbero comprendere anche l'identificativo utente dell'operatore.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri di origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro di origine di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da ***quello*** trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 6 o all'articolo 10.	2. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri di origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro di origine***, per il motivo di cui al paragrafo 1,*** di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da ***essi*** trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 6 o all'articolo 10.

Or. en

Motivazione

È necessario far risaltare il collegamento con l'articolo 9, paragrafo 1 (come viene fatto all'articolo 12, paragrafi 3 e 4, per la seconda categoria di persone soggette alla procedura Eurodac). È opportuno chiarire che l'ultima parte della frase si riferisce a tutti gli Stati membri d'origine che hanno trasmesso dati, e non solo allo Stato membro d'origine che li ha cancellati.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro procede ***tempestivamente***, in conformità delle salvaguardie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a quattordici anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti.	1. Ciascuno Stato membro procede ***entro 48 ore dalla data del fermo***, in conformità delle salvaguardie previste dalla Convenzione europea *per la salvaguardia* dei diritti dell'uomo *e delle libertà fondamentali* e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a quattordici anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti.

Or. en

Motivazione

Sebbene sia della massima importanza fissare un termine preciso per la trasmissione dei dati relativi alle impronte digitali, 48 ore sembrano troppo poche per rilevare tali dati e trasmetterli al sistema centrale. Sembra più adeguato un termine di 48 ore per il rilevamento delle impronte digitali e di 24 ore per la trasmissione dei dati ad esse relativi, che risolve comunque il problema dei ritardi nella trasmissione delle impronte digitali da parte degli Stati membri.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Lo Stato membro interessato trasmette entro ***48 ore dalla data del fermo*** al sistema centrale i seguenti dati relativi ***ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1 non respinti***:	2. ***Entro 24 ore dal rilevamento delle impronte digitali di cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1,*** lo Stato membro interessato trasmette al sistema centrale i seguenti dati relativi ***alle persone***

in questione:

Or. en

Motivazione

Sebbene sia della massima importanza fissare un termine preciso per la trasmissione dei dati relativi alle impronte digitali, 48 ore sembrano troppo poche per rilevare tali dati e trasmetterli al sistema centrale. Sembra più adeguato un termine di 48 ore per il rilevamento delle impronte digitali e di 24 ore per la trasmissione dei dati ad esse relativi, che risolve comunque il problema dei ritardi nella trasmissione delle impronte digitali da parte degli Stati membri. L'obiettivo della seconda parte dell'emendamento è quello di evitare di ripetere una condizione già stabilita al paragrafo 1 dell'articolo 10.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	In via eccezionale, quando le impronte digitali sono danneggiate in modo grave ma solo temporaneo e non possono fornire dati utili, ovvero quando è necessario imporre un periodo di quarantena a causa di una grave malattia contagiosa, il periodo di 48 ore per il rilevamento delle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1 può essere prorogato sino a un massimo di tre settimane. Il periodo di 24 per la trasmissione dei dati richiesti si applica di conseguenza.

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene conto delle situazioni in cui risulta temporaneamente impossibile rilevare le impronte digitali.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I dati relativi ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, sono cancellati ***immediatamente*** dal sistema centrale, a norma ***dell'articolo 21***, ***paragrafo 3, se*** lo Stato membro d'origine, prima che scada il termine ***di un anno*** di cui al paragrafo 1, viene a conoscenza di una delle seguenti circostanze:	2. I dati relativi ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, sono cancellati dal sistema centrale, a norma ***dell'articolo 20***, ***paragrafo 3, non appena*** lo Stato membro d'origine, prima che scada il termine di cui al paragrafo 1, viene a conoscenza di una delle seguenti circostanze:

Or. en

Motivazione

Occorre fare riferimento all'articolo 20, paragrafo 3, a norma del quale solo lo Stato membro d'origine ha il diritto di cancellare i dati. La seconda parte dell'emendamento è intesa ad allineare il testo con quello dell'articolo 9, paragrafo 1, che fissa le disposizioni applicabili alla prima categoria di persone soggette alla procedura EURODAC. La soppressione è intesa a evitare ripetizioni.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri di origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro di origine, per i motivi di cui al paragrafo 2, lettere a) ***e*** b), di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da ***quello*** trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10.	3. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri di origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro di origine, per i motivi di cui al paragrafo 2, lettere a) ***o*** b), di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da ***essi*** trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10.

Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire che l'ultima parte della frase si riferisce a tutti gli Stati membri d'origine che hanno trasmesso dati, e non solo allo Stato membro d'origine che li ha cancellati.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri di origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro di origine, per il motivo di cui al paragrafo 2, lettera c), di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da ***quello*** trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 6 o all'articolo 10.	4. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri di origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro di origine, per il motivo di cui al paragrafo 2, lettera c), di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da ***essi*** trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 6 o all'articolo 10.

Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire che l'ultima parte della frase si riferisce a tutti gli Stati membri d'origine che hanno trasmesso dati, e non solo allo Stato membro d'origine che li ha cancellati.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro di origine che ha concesso protezione internazionale ad un richiedente i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale conformemente ***all'articolo 6*** provvede a contrassegnare i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti dall'Autorità di gestione. Il contrassegno è	1. Lo Stato membro di origine che ha concesso protezione internazionale ad un richiedente i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale conformemente ***all'articolo 7*** provvede a contrassegnare i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti dall'Autorità di gestione. Il contrassegno è

conservato nel sistema centrale in conformità dell'articolo 8 ai fini della trasmissione di cui all'articolo 6, paragrafo 5.	conservato nel sistema centrale in conformità dell'articolo 8 ai fini della trasmissione di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

Or. en

Motivazione

Occorre fare riferimento all'articolo 7, in conformità del quale avviene la registrazione dei dati.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri ***dovrebbero trasmettere*** i dati di cui all'articolo 7, all'articolo 10, paragrafo 2 e all'articolo 13, paragrafo 2 per via elettronica. I dati di cui all'articolo 7 e all'articolo 10, paragrafo 2, sono automaticamente registrati nel sistema centrale. Se necessario al funzionamento efficace del sistema centrale, l'Autorità di gestione definisce i requisiti tecnici onde garantire che i dati siano correttamente trasmessi per via elettronica dagli Stati membri al sistema centrale e viceversa.	2. Gli Stati membri ***trasmettono*** i dati di cui all'articolo 7, all'articolo 10, paragrafo 2 e all'articolo 13, paragrafo 2 per via elettronica. I dati di cui all'articolo 7 e all'articolo 10, paragrafo 2, sono automaticamente registrati nel sistema centrale. Se necessario al funzionamento efficace del sistema centrale, l'Autorità di gestione definisce i requisiti tecnici onde garantire che i dati siano correttamente trasmessi per via elettronica dagli Stati membri al sistema centrale e viceversa.

Or. en

Motivazione

Dal momento che i dati sono trasmessi unicamente per via elettronica, nella proposta della Commissione sono stati soppressi i riferimenti al formato cartaceo o ad altri supporti. Di conseguenza, la trasmissione dei dati per via elettronica dovrebbe essere obbligatoria.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il numero di riferimento di cui all'articolo 7, lettera d), ***e*** all'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), rende possibile l'attribuzione univoca dei dati a una persona e allo Stato membro che ***trasmette*** i dati. Esso inoltre rende possibile asserire se tali dati si riferiscono a una persona di cui all'articolo 10 o 13.	3. Il numero di riferimento di cui all'articolo 7, lettera d), all'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), ***e all'articolo 13, paragrafo 1,*** rende possibile l'attribuzione univoca dei dati a una persona e allo Stato membro che ***ha trasmesso*** i dati. Esso inoltre rende possibile asserire se tali dati si riferiscono a una persona di cui all'articolo 10 o 13.

Or. en

Motivazione

Anche il numero di riferimento da trasmettere conformemente all'articolo 13, paragrafo 1 dovrebbe soddisfare alle condizioni menzionate nel paragrafo in esame.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sistema centrale effettua i confronti seguendo l'ordine di arrivo delle richieste. Ogni richiesta deve essere esaminata entro 24 ore. ***In caso di dati trasmessi per via elettronica,*** uno Stato membro può chiedere che, per motivi di diritto interno, i confronti ritenuti particolarmente urgenti siano effettuati entro un'ora. Qualora questi tempi non possano essere rispettati a causa di circostanze che esulano dalla responsabilità dell'Autorità di gestione, il sistema centrale evade la richiesta in via prioritaria non appena dette circostanze siano venute meno. In tali casi l'Autorità di gestione, se necessario ad assicurare il funzionamento efficace del sistema	2. Il sistema centrale effettua i confronti seguendo l'ordine di arrivo delle richieste. Ogni richiesta deve essere esaminata entro 24 ore. Uno Stato membro può chiedere che, per motivi di diritto interno, i confronti ritenuti particolarmente urgenti siano effettuati entro un'ora. Qualora questi tempi non possano essere rispettati a causa di circostanze che esulano dalla responsabilità dell'Autorità di gestione, il sistema centrale evade la richiesta in via prioritaria non appena dette circostanze siano venute meno. In tali casi l'Autorità di gestione, se necessario ad assicurare il funzionamento efficace del sistema centrale, definisce i criteri per assicurare

centrale, definisce i criteri per assicurare che le richieste siano evase in via prioritaria.	che le richieste siano evase in via prioritaria.

Or. en

Motivazione

Dal momento che i dati sono trasmessi unicamente per via elettronica, è necessario modificare il testo di conseguenza.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le informazioni, pervenute dal sistema centrale, riguardanti dati comunque ritenuti inattendibili sono cancellate ***o distrutte*** non appena ne sia stata accertata l'inattendibilità.	Le informazioni, pervenute dal sistema centrale, riguardanti dati comunque ritenuti inattendibili sono cancellate non appena ne sia stata accertata l'inattendibilità.

Or. en

Motivazione

Dal momento che i dati sono trasmessi unicamente per via elettronica, nella proposta della Commissione sono stati soppressi i riferimenti al formato cartaceo o ad altri supporti e il testo va adeguato di conseguenza.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Lo Stato membro che assume la competenza in conformità dell'articolo 17 del regolamento Dublino ***trasmette una transazione che*** indica tale *competenza* in relazione ai dati registrati nel sistema centrale conformemente ***all'articolo 6*** del	6. Lo Stato membro che assume la competenza in conformità dell'articolo 17 del regolamento Dublino indica tale *circostanza* in relazione ai dati registrati nel sistema centrale conformemente ***all'articolo 7*** del presente regolamento, nel

presente regolamento, nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale stabiliti dall'Autorità di gestione. Queste informazione sono conservate in conformità dell'articolo 8 ai fini della trasmissione di cui all'articolo 6, paragrafo 5.	rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale stabiliti dall'Autorità di gestione. Queste informazione sono conservate in conformità dell'articolo 8 ai fini della trasmissione di cui all'articolo 6, paragrafo 5. *(Il presente paragrafo va inserito all'articolo 6 quale nuovo paragrafo 2 bis.)*

Or. en

Motivazione

Occorre fare riferimento all'articolo 7, in conformità del quale avviene la registrazione dei dati. Le altre modifiche apportate mirano a conferire al testo una formulazione più chiara.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro ***competente*** garantisce la sicurezza dei dati prima e durante la trasmissione al sistema centrale. Ciascuno Stato membro garantisce la sicurezza dei dati che riceve dal sistema centrale.	1. Lo Stato membro ***d'origine*** garantisce la sicurezza dei dati prima e durante la trasmissione al sistema centrale. Ciascuno Stato membro garantisce la sicurezza dei dati che riceve dal sistema centrale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad armonizzare la formulazione dell'intero testo.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. L'Autorità di gestione definisce una

serie di requisiti comuni che le persone autorizzate ad accedere a EURODAC devono soddisfare.

Or. en

Motivazione

In tutta l'Unione europea dovrebbero essere in vigore gli stessi requisiti onde garantire che le persone che hanno accesso a EURODAC abbiano lo stesso livello di affidabilità.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità degli Stati membri che, ai sensi del paragrafo 1, hanno accesso ai dati registrati nel sistema centrale sono designate da ciascuno Stato membro ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1. La designazione indica la specifica unità competente a svolgere i compiti connessi all'applicazione del presente regolamento. Ogni Stato membro comunica senza indugio alla Commissione e all'Autorità di gestione l'elenco delle suddette autorità e relative modifiche. L'Autorità di gestione pubblica l'elenco consolidato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualora l'elenco subisca modifiche, l'Autorità di gestione pubblica una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato.	2. Le autorità degli Stati membri che, ai sensi del paragrafo 1, hanno accesso ai dati registrati nel sistema centrale sono designate da ciascuno Stato membro ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1. La designazione indica la specifica unità competente a svolgere i compiti connessi all'applicazione del presente regolamento. Ogni Stato membro comunica senza indugio alla Commissione e all'Autorità di gestione l'elenco delle suddette autorità e *le* relative modifiche***, che devono essere segnalate entro 30 giorni dalla modifica dell'elenco.*** L'Autorità di gestione pubblica l'elenco consolidato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualora l'elenco subisca modifiche, l'Autorità di gestione pubblica una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato.

Or. en

Motivazione

È necessario fissare un termine preciso entro il quale comunicare alla Commissione e all'Autorità di gestione le modifiche apportate all'elenco delle autorità che hanno accesso ai dati registrati nel sistema centrale.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le registrazioni possono essere utilizzate esclusivamente per controllare, a fini della protezione dei dati, l'ammissibilità del trattamento dei dati, nonché per garantire la sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo 19. Le registrazioni ***devono essere*** protette da adeguate misure contro l'accesso non autorizzato e sono cancellate dopo un anno dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all'articolo 8 e all'articolo 12, paragrafo 1, a meno che non siano necessarie per procedure di controllo già avviate.	2. Le registrazioni possono essere utilizzate esclusivamente per controllare, a fini della protezione dei dati, l'ammissibilità del trattamento dei dati, nonché per garantire la sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo 19. Le registrazioni ***sono*** protette da adeguate misure contro l'accesso non autorizzato e sono cancellate dopo un anno dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all'articolo 8 e all'articolo 12, paragrafo 1, a meno che non siano necessarie per procedure di controllo già avviate.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad armonizzare la formulazione dell'intero testo.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro d'origine provvede a informare la persona soggetta al presente regolamento per iscritto e se del caso oralmente, in una lingua che ***ragionevolmente si suppone*** a lei comprensibile:	1. Lo Stato membro d'origine provvede a informare la persona soggetta al presente regolamento per iscritto e se del caso oralmente, in una lingua a lei comprensibile ***o che si può ragionevolmente supporre tale***:

Or. en

Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento è quello di adottare un approccio armonizzato nei vari testi legislativi comunitari contenenti riferimenti simili al livello richiesto di comprensione di una lingua.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dello scopo per cui i ***suoi*** dati saranno trattati nell'ambito dell'EURODAC fornendo peraltro una descrizione delle finalità del regolamento Dublino, conformemente all'articolo 4 del medesimo regolamento;	b) dello scopo per cui i dati ***che la riguardano*** saranno trattati nell'ambito dell'EURODAC fornendo peraltro una descrizione delle finalità del regolamento Dublino, conformemente all'articolo 4 del medesimo regolamento;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a conferire al testo una formulazione più chiara.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ***dell'esistenza*** del diritto di accesso ai dati che la riguardano e del diritto di chiedere che i dati inesatti che la riguardano siano rettificati o che i dati che la riguardano trattati illecitamente siano cancellati, nonché ***il diritto di ottenere informazioni sulle*** procedure da seguire per esercitare tali diritti ***e*** gli estremi delle autorità nazionali di controllo di cui ***all'articolo 25, paragrafo 1***, che sono adite in materia di tutela dei dati personali.	e) del diritto di accesso ai dati che la riguardano e del diritto di chiedere che i dati inesatti che la riguardano siano rettificati o che i dati che la riguardano trattati illecitamente siano cancellati, nonché ***delle*** procedure da seguire per esercitare tali diritti***, inclusi*** gli estremi ***del responsabile del trattamento e*** delle autorità di controllo nazionali di cui ***all'articolo 24*** che sono adite in materia di tutela dei dati personali.

Or. en

Motivazione

As pointed out by the European Data Protection Supervisor in his opinion of 18 February 2009, it should be clarified that the data subject should be informed about the content and not only the existence of the right of access to data and the rights to correction or erasure of data as well as, separately, on the procedural steps he/she may take. The addition of the contact details of the relevant authorities takes account of the fact that the data controller is primarily responsible to ensure the application of the rights of the data subject. Reference should be made to Article 24 which contains the provisions about the supervision by the National Supervisory Authorities.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se ***il richiedente protezione internazionale*** è un minore, gli Stati membri provvedono a comunicare le informazioni in modo consono alla sua età.	Se ***la persona soggetta al presente regolamento*** è un minore, gli Stati membri provvedono a comunicare le informazioni in modo consono alla sua età.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di comunicare le informazioni in modo consono all'età dell'interessato dovrebbe valere per tutti minori che rientrano nelle categorie di persone soggette alla procedura dell'EURODAC, e non solo per i minori richiedenti protezione internazionale.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Se una persona chiede la comunicazione dei dati che la riguardano in conformità del ***paragrafo 1***, l'autorità competente conserva una registrazione della richiesta sotto forma di documento scritto, che mette senza indugio a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui ***all'articolo 25***	9. Se una persona chiede la comunicazione dei dati che la riguardano in conformità del ***paragrafo 2***, l'autorità competente conserva una registrazione della richiesta sotto forma di documento scritto, che mette senza indugio a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui ***all'articolo 24***

su loro istanza.	su loro istanza.

Or. en

Motivazione

Occorre fare riferimento all'articolo 23, paragrafo 2, a norma del quale la persona interessata può avere accesso ai dati, così come all'articolo 24, che contiene le disposizioni relative alla vigilanza esercitata dall'autorità nazionale di controllo.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione di aver espletato i preparativi di cui al paragrafo 2, lettera a) quanto prima e in ogni caso non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.	*(Non concerne la versione italiana.)*

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana.)

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 4, paragrafo 4, i riferimenti, nel presente regolamento, all'Autorità di gestione si intendono fatti alla Commissione.

Or. en

Motivazione

Si tratta di un emendamento necessario ai fini della certezza del diritto. La stessa disposizione figura anche all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento VIS (regolamento (CE) n. 767/2008), che contiene anch'esso molti riferimenti all'Autorità di gestione.

MOTIVAZIONE

I. Premessa

L'EURODAC è diventato operativo il 15 gennaio 2003 quale sistema informatico su scala comunitaria creato al fine di facilitare il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo nonché di persone provenienti da paesi terzi o apolidi. Il sistema garantisce l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (successivamente sostituita dal regolamento di Dublino) intesa ad istituire un meccanismo chiaro ed efficace per determinare lo Stato competente per le domande di asilo presentate in uno degli Stati membri dell'UE.

Il sistema di Dublino[1], il suo regolamento recante le sue modalità di applicazione[2] e il regolamento che istituisce l'EURODAC[3] si applicano attualmente ai ventisette Stati membri nonché a Norvegia, Islanda e Svizzera e saranno presto estesi anche al Liechtenstein.

Il sistema di Dublino, che affronta, fra l'altro, i problemi derivanti dalla migrazione secondaria e dalle domande di asilo multiple (il cosiddetto "asylum-shopping"), si basa su criteri legati a: 1) il principio del ricongiungimento famigliare; 2) la concessione di permessi di soggiorno o visti; 3) l'accesso o la residenza illegale nel territorio di uno Stato membro; e 4) l'accesso legale nel territorio di uno Stato membro. Al fine di garantire la necessaria flessibilità, il regolamento di Dublino comprende due disposizioni discrezionali: la "clausola di sovranità" e la "clausola umanitaria". La "clausola di sovranità" consente a uno Stato membro di esaminare una richiesta di protezione internazionale anche qualora non risulti di sua responsabilità ai sensi dei criteri specificati nel regolamento di Dublino (articolo 3, paragrafo 2). La "clausola umanitaria" consente agli Stati membri, sulla base di considerazioni fondate su motivi familiari o culturali, di procedere all'esame di una domanda su richiesta di un altro Stato membro (articolo 15), anche nel caso in cui non sia sua responsabilità occuparsi di tale domanda ai sensi dei criteri specificati nel regolamento.

Al fine di rispondere ai problemi derivanti nella pratica e affrontare le necessità delle persone provenienti da paesi terzi o degli apolidi che sovente richiedono asilo in più Stati membri, lo Stato membro interessato raccoglie le impronte digitali e le trasmette per via elettronica al sistema centrale dell'EURODAC. L'EURODAC è una banca dati computerizzata contenente i dati relativi alle impronte digitali dei richiedenti protezione internazionale di età non inferiore a quattordici anni, dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi, sempre maggiori di quattordici anni, che sono stati fermati nel corso dell'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera di uno Stato membro, nonché delle persone di almeno quattordici anni di età identificate come residenti illegalmente in uno Stato membro.

La richiesta di uno Stato membro di confrontare i dati relativi alle impronte digitali trasmessi con quelli contenuti nella banca dati viene trattata dal sistema centrale dell'EURODAC. Qualora vi fosse una concordanza, poiché, per esempio, i dati sottoposti a confronto sono già

[1] Regolamento (CE) n. 343/2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (regolamento di Dublino).
[2] Regolamento della Commissione (CE) n. 1560/2003 del 2 settembre 2003, GU L 222 del 5.9.2003.
[3] Regolamento del Consiglio (CE) n. 2725/2000 dell'11 dicembre 2000 che istituisce l'«EURODAC» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino.

stati allegati a una domanda in un altro Stato membro, le informazioni potranno essere utilizzate per consentire di stabilire quale Stato membro abbia il compito di esaminare la domanda di protezione internazionale.

Giacché la Commissione europea ritiene che la natura delle disposizioni dei due strumenti (il regolamento EURODAC e il regolamento di attuazione) sia simile e la procedura per la loro adozione è la medesima (procedura di codecisione), la proposta della Commissione prevede l'abrogazione del regolamento di attuazione, inserendone i contenuti nel regolamento EURODAC. Pertanto, secondo la Commissione, la proposta di rifusione del regolamento EURODAC dovrebbe:

- da una parte, garantire un uso più efficiente della banca dati EURODAC mediante:

  – l'adozione di norme che assicurino una pronta trasmissione delle impronte digitali al sistema centrale dell'EURODAC al fine di determinare correttamente lo Stato membro responsabile dell'esame della domanda ai sensi del regolamento di Dublino;

  – l'aggiornamento e il chiarimento delle definizioni delle diverse fasi di gestione della banca dati, anche nel rispetto dell'obiettivo di riunire i sistemi informatici su larga scala ai sensi del titolo IV del trattato CE in un'unica sede, sotto un'unica gestione e di farli girare sulla stessa piattaforma (consentendo il potenziamento della produttività e riducendo i costi operativi);

  – lo sblocco dei dati relativi a rifugiati riconosciuti, rendendo tali dati disponibili alle autorità nazionali incaricate della concessione di asilo al fine di evitare che i rifugiati riconosciuti in uno Stato membro richiedano protezione internazionale in un altro; e

- dall'altra parte, affrontare le problematiche legate alla tutela dei dati mediante:

  – la definizione di norme tecniche che garantiscano che uno Stato membro cancelli i dati non più necessari allo scopo per il quale erano stati raccolti, assicurando che la Commissione possa vigilare in modo più efficace sul rispetto dei principi di protezione dei dati;

  – la precisazione delle disposizioni intese a garantire un efficace monitoraggio da parte delle autorità nazionali di controllo.

Le modifiche contenute nella proposta di revisione del regolamento EURODAC presentata dalla Commissione rappresentano le prime proposte concrete della Commissione europea. Tali proposte intendono dare attuazione al Piano strategico sull'asilo e al Patto sull'immigrazione e l'asilo, che mirano a garantire un più elevato livello di armonizzazione e migliori standard di protezione per il sistema europeo comune di asilo (SECA).

La presente proposta mira a una rifusione del regolamento del Consiglio (CE) n. 2725/2000 e del suo regolamento di attuazione, il regolamento del Consiglio (CE) n. 407/2002 (regolamento di attuazione), al fine di apportare gli adeguamenti richiesti alla luce degli sviluppi pratici e della necessità di coerenza con l'evoluzione dell'*acquis* comunitario in materia di asilo dall'adozione del regolamento dell'EURODAC. Sono inoltre necessarie delle modifiche al fine di trasferire la gestione operativa dell'EURODAC a una nuova struttura gestionale e garantire una migliore protezione dei dati personali.

II. Posizione del relatore

Le relazioni sull'attività dell'EURODAC stilate dalla Commissione europea e dalle altre istituzioni con competenze nel campo della protezione dei dati personali e dei diritti umani fondamentali hanno dimostrato l'utilità dell'EURODAC. Sono tuttavia ancora necessarie alcune misure relative all'efficienza del sistema, così come l'eliminazione dei problemi che sorgono nella pratica.

A seguito delle discussioni avute con i rappresentanti delle istituzioni coinvolte in questo processo, il relatore ha identificato alcuni punti che ritiene di particolare rilevanza:

- la necessità di elaborare **una soluzione di compromesso efficace e pratica** in merito alla **raccolta e alla trasmissione dei dati relativi alle impronte digitali da parte degli Stati membri, dividendo tale processo in due fasi con tempistiche diverse:**

  – nella prima fase, le impronte digitali **saranno raccolte entro 48 ore,** fatte salve situazioni in cui la parziale distruzione delle stesse oppure la necessità di osservare un periodo di quarantena per malattie gravi richieda **l'estensione del termine a 3 settimane**, e

  – nella seconda fase, i dati ottenuti **saranno inviati** dallo Stato membro **al sistema centrale dell'EURODAC entro 24 ore**, senza che siano ammesse eccezioni;

- la necessità di un'applicazione coerente del principio secondo il quale i dati non devono essere conservati per un periodo più lungo del necessario per raggiungere lo scopo per il quale sono stati raccolti. Pertanto, **il relatore è a favore di una riduzione da due anni a un anno del periodo di conservazione per i dati di seconda categoria (CAT 2).**

- **La creazione il prima possibile di un'agenzia decentrata per la gestione di EURODAC, VIS (Sistema d'informazione visti) e SIS II (Sistema di informazione Schengen di seconda generazione)**.

- L'agenzia di gestione dovrà elaborare un **insieme comune di requisiti** che le persone **autorizzate ad avere accesso** alle strutture e alle informazioni dell'EURODAC devono soddisfare.

In questo contesto, il relatore ritiene che la proposta della Commissione europea di codifica e parziale modifica dei regolamenti EURODAC (COM(2008)0825) possa aumentare l'efficienza dell'intero sistema, affrontando inoltre le spinose questioni alle quali devono far fronte alcuni Stati membri interessati dal afflusso di immigrati illegali.

Il relatore ritiene pertanto che l'approccio della Commissione per la modifica simultanea dei regolamenti Dublino II ed EURODAC fornisca un'opportunità per modificare e armonizzare le disposizioni contenute in questi documenti, garantendo un quadro legislativo completo e trasparente per completare l'area europea per la libertà, la sicurezza e la giustizia. Il relatore è quindi a favore di un rapido e parallelo completamento delle relazioni elaborate del Parlamento europeo relative a queste due proposte.